

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2587

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 22 febbraio 1985

Estensione della maggiorazione degli assegni familiari prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, per i figli di qualunque età invalidi non autosufficienti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto, il decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, nell'istituire l'integrazione degli assegni familiari ai minori di anni 18 a partire dal 1° luglio 1983, in applicazione degli accordi sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983, non ha tenuto conto dei figli con *handicaps* al cento per cento, che sono davvero ed esclusivamente a carico dei genitori, non essendo autosufficienti.

In verità, un portatore di *handicap* totale, non autosufficiente, è più di un minore e non può stare che per tale se non può attendere ad alcuna occupazione ed

ha bisogno di assistenza per ogni minima esigenza di vita. Né le eventuali indennità proprie di accompagnamento possono sopperire a tale condizione di minore; lo dice la definizione di « minorato » e sin quando esiste, come esiste, un trattamento di famiglia speciale per i minori non può che essere esteso, con la stessa decorrenza a questi minorati, che, stante peraltro il loro esiguo numero, non costituiscono un problema rilevante. Per i suddetti motivi vi chiedo, onorevoli colleghi, di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La maggiorazione degli assegni familiari per figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti, prevista, a decorrere dal 1° luglio 1983, dall'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è estesa, con pari decorrenza, anche per i figli di qualunque età invalidi non autosufficienti.